
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 9/12/1998 n. 431 (con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 1.

di seguito indicato come Locatore



di seguito indicato come Conduttore,

Art. 1 - Individuazione dell'immobile e oggetto del contratto. Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che a tale titolo accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in Milano (MI). Via Teano, 7/4 posto al piano 1 composta da n. 4 vani e servizi.

Comunicazione ex art. 8, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), dati catastall:

l'unità immobiliare è censita nel catasto dei Fabbricati del Comune di Milano, Sezione:, Foglio: 15,

Particella: 78, Subalterno: 122, Categoria A/3, Classe 3, Rendita Catastale Euro: 454,48,

Art. 2 - Durata della locazione: disdetta e rinnovazione del contratto. La locazione ha la durata di anni. 4 (quattro) con decorrenza dal 10/10/2019 e scadenza il 09/10/2023. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni, per altri quattro anni salvo che il tocatore non comunichi al Conduttore disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998. n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a/r. contenente la specificazione del motivo invocato, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto) ciascupa del le Parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata a/r da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnovera tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze

fuccessive. Il contratto si rinnovera di ugual periodo ove non venga inviata lettera racco, 1/r di disdetta da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.

- Art. 3 Recesso del Conduttore. Il Conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recessi qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a Locatore con prea viso di 6 (sei) mesi.
- Art. 4 Canone e pagamento. Le Parti pattuiscono il canone annuo in Euro 4.800 i quattromilaottocento/ 00) da pagarsi n 12 rate *mensili* uguali anticipate, ciascuna dell'importo euro 400 00 (quattrocento/00) entro i primi 5 giorni di ogni mese unitamente a un acconto men di euro 50.00 per spese condominiali accessorie salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento di risultare dalla quietanza rilasciata dal Locatore o da un suo rappresentante. Il pagamento canone u di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potra essere suspeso o ritardato pretese e eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamei totale o parziale, del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i terro i cui all'art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una solarrata del can inonche di quant'altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mil Conduttore, e darà diritto al Locatore di chiadere la risoluzione del contratto, coma per legoltre al risarcimento degli eventuali panni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. legge luglio 1978, n. 392.
- Art. 5 Aggiornamento e revisione del canone. Il canone inizialmente pattuito non si aggiornato annualmente dall'inizio dei secondo anno di locazione nella misura dei _______ della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di oper impiegati verificatasi nell'anno precedente. La variazione Istat verrà determinata utilizza l'indice e alle del secondo mese anterio e a quella d'inizio della locazione.
- Art. 6 Oneri accessori. La somma convenuta come corrispettivo della locazione no comprensiva degli oneri accessori. Detti oneri accessori verranno corrisposti dal Conduttore Stregua della ridartizione miliesimale e/o pro quota parte unitaria attribultà a ciascun condon Per gli bren accessori le parti tanno applicazione della "Tabella oneri accessori", allegato decreto emanato dal Ministro delle Infrastruttura e dei Trasporti di concerto con il Min dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2002, al sensi dell'art. 4, comma 2, della I 131/1987. In ogni caso sono interamente a carico del Conduttore le spese – in quanto existe relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'orginaria manutenzione dell'ascensore forcitura dell'acqua nonche dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionami dell'ana, e ogni altra connessa al funzionamento e all'a manutenzione degli impianti e comuni, בי אספאב סבר il servizio di portinena, ove isticuto, או אספאב סבר del Conductore misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entri mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il Condultore ha diritto di otti l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre dirit prendere visione presso il Locatore jo presso il suo amministratore o l'amministr condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme pagamento della prima rata del canone annuale, il Conduttore verserà una quota di acconti superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
 - Art. 7 Deposito cauzionale. Il Conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte col pre contratto, corrisponde al Locatore quale deposito cauzionale la somma, produttiva di integgili, riconosciuti al Conduttore al termine del periodo di locazione, di Euro 800,00 (ottori

14

00) pari a n. 2 mensilità del canone di locazione determinato tra le Parti. È fatto divieto alle Parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto. Il deposito cauzionale verrà versato su libretto di deposito bancario o postale ove verranno accreditati gli interessi legali semplici che matureranno nel corso del rapporto. Detto deposito cauzionale, come sopra costituito, dovrà essere restituito al Conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale dovrà essere ricostituito in caso di utilizzo. Altre forme di garanzia:

- Art. 8 Destinazione d'uso. L'unità immobiliare si concede per uso esclusivo di abitazione del Conduttore e i membri del proprio nucleo familiare, con divieto di cambio d'uso anche temporaneo e di cessione anche parziale del contratto. Il Conduttore s'impegna a comunicare al Locatore ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
- Art. 9 Sublocazione. Il Conduttore non potrà pena la risoluzione di diritto del contratto sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare. Ove il consenso di cui sopra sia dato, il Conduttore (che dovrà darne adeguata comunicazione al Locatore) si farà carico di ogni obbligo stabilito dall'art.12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) e, in caso di subconduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso Conduttore dovrà trasmettere al Locatore, con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato intervenuto.
- Art. 10 Consegna e riconsegna dei locali. Il Conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto, esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi vi abita, adeguata alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, nonché gli infissi e serramenti, esonerando il Locatore da ogni e qualsiasi obbligo a effettuare adattamento di sorta. Il Conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il Conduttore si impegna (art. 1590 c.c.) a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, come risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti e rilasciato in copia al Conduttore stesso, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
- Art. 11 Addizioni e migliorie. Il Conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull'unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del Conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.
- Art. 12 Manutenzioni e oneri del Conduttore. Il Conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei murl, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua. Restano a carico del Locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il Conduttore sara tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del Locatore

Saranno a carico del Conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono el Oltre ai lavori che il Conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al Conduttore non abbia Conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilita comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

impianto termico centralizzato. Sono a carico del Conduttore i costi sostenuti dal Locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato. Il Conduttore è tenuto a servirsi dell'impianto di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento esistente nell'immobile e dovra sostenerne, con le modalità stabilite all'art. 5, la relativa spesa, anche nel caso che non ritenga di fare uso dei servizi in parola o che li usi solo parzialmente. Il Conduttore pertanto sarà tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza, di cui ai precedenti punti 4 e 6 del presente contratto, determinata secondo i criteri adottati dal Locatore (superficie, volume, quote millesimali, superficie radiante o altri). Il Conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unita immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Art. 14 - Responsabilità. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni încolpevoli dei servizi. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e i ters: del danni causati per colpa sua de spandimento di ocque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. È fatto divieto all'inquilino di svolgere nell'unita locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria. E pure vietato tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi. Il Conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e cose, puliti in ogni lero parte. Il Conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile oveesistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberationi dell'assemblea dei condomini e comprende le regole di buon vicinato. È in ogni caso vietato al Conduttore di compiere atti, e tenera comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Il Conduttore si impagna a non installare antenne esterne radiotelevisive particolari (salvi il consenso scritto del Locucare e delibera favorevale del condaminia), a non cenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i foculi ad uso contrario all'igiune, alla aicurezza, alla tranovillità e al decoro dell'edificio

Art. 15 - Installazione antenna televisiva. Il Conduttore, in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il Locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del Conduttore, il quale nulla puo pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 16 - Accesso all'immobile. Le Parti convengono che al Locatore e data facolta, per motivate ragioni, di visitare o di far visitare I locali affittati con preavviso di qualche giorno. Il Conduttore si impegna a far accedere le maestranze per l'esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili.

bagara 4 th o

- ert. 17 Diritto di prelazione. Il Conduttore non no diritto di prelazione nella vendita, da exercitarsi secondo gli artt. 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392
- Art. 18 Oneri fiscali e di registrazione. Tutte le spese di bolio per il presente contratto e per le nicevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i dintti di banca, sono a carico del Conduttore. Il Locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al Conduttore, cre corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta e posta per intero a carico del Conduttore. Per quanto non previsto si fara inferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.
- Art. 19 Clausole assenziali e risoluzione. Le clausole 2 (Durata dello locazione. Diodetta e nonovazione del contratto), 4 (Canone e pagamento), 5 (Aggiornamiento e revisione del canone), 6 (Orien accessori), 7 (Deposito cauzionale), 8 (Destinazione d'uso), 9 (Sublocazione), 10 (Consegna e noorisegna dei locali), 11 (Addizioni e migliorie), 12 (Manutenzioni e oneri del conduttore), 13 (Piscaldamento e condizionamento), 14 (Pesponsabilita) hanno carattere essenziale cosicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto d'esse può essere causa di azione di risoluzione del contratto. La vendita dell'unita immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al Conduttore di ottenere la risoluzione del contratto per sopravvenuta inidoneità della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile ne al Conduttore ne al Locatore, quest'ultimo sara tenuto a restituire solamente la parte di corrispettivo anticipatogli proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del Conduttore, escluso ogni altro compenso e ogni risardimento di danni e pre via risonsegna della cosa locata.
- Art. 20 Riservatezza: consenso al trattamento dei dati personali. Il Locatore e il Conduttore si autorizzano rediprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione secondo le modalita prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003. n. 196.
- 21 Diritto applicabile, il presente contratto e regolaro dalla legge italiana. Per tutto duanto non copressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle discosizioni vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili, nonché love comporte al Pegolamento del condominio di cui il Conduttore dichiara di aver preso conoscenza madiante lettura integrale del testo.
- Art. 22 Modifiche e/o integrazioni del contratto. Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto, sotto pena di inefficaçia, non potra avere luogo e non potrà essere provata se con mediante atto scritto.
- Art. 23 Domicilio. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esseutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è scuato l'immobile locato.
- Art. 24 Risoluzione delle controversie. Futte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le Parti, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, saranno devolute à un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della CCIAA di Milano e risolte secondo il


regolamento da questa adottato. Liel procedimento avviato le Parti, exentualmente, a loro scelta. potranno essere assistite dalla rispettiva organizzazione sindacale dei Condutton e associazione della proprietà edifizia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

1/httms://10/7019



'a dichi età di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. Z (Dorata della locazione. Disde ta: e rinnovazione del contratro), & (Cineme & pagamiento), 7 (Deposito cauzionale), 8 (Destinazione d'uso), 9 (Sublocazione), 10 (Consegna e ricorsegna dei locali), 13 (Addizioni e migliorie), 13 (Riscaldamento e condizionamento). 14 (Responsabilir.i), §16 (Accesso all'immobile), 18 (Onen fiscali e di registrazione), 10 (filausole essenziali e risolozione), 20 (Riservatezza - consenso al trattamento dei dati personali), 22 (Modifiche ⁵/o integrazioni del contratto), 23 (Domicilio), 24 (Risoluzione delle controversie), le run clausoir - rilette e approvate - vengono dal Conduttore stesso accettale a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1347 e c



con & Sty Oo (NONANTO SEIL /1)

Per DELEGA DEL DIRECTORE PROVINCIALE

Page a Bet 6